

Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU)

del 18 novembre 1992 (Stato 25 marzo 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visti l'articolo 950 capoverso 2 del Codice civile svizzero¹;
gli articoli 38 capoverso 1 e 42 capoverso 1 del titolo finale dello stesso;
l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 1935² concernente l'allestimento di nuove carte nazionali;
nonché l'articolo 7 del decreto federale del 20 marzo 1992³ concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale,

ordina:

Capitolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Definizione e scopo

¹ Sono considerate come misurazioni ufficiali, nel senso previsto dal Codice civile svizzero, le misurazioni catastali per l'impianto e la tenuta del registro fondiario riconosciute dalla Confederazione.

² I dati della misurazione ufficiale devono servire come base per l'elaborazione e l'esercizio di sistemi d'informazione del territorio e potere essere usati per scopi pubblici e privati.

Art. 2 Obbligo del rilevamento

¹ La misurazione ufficiale si estende a tutto il territorio della Confederazione.

² In occasione di ricomposizioni particellari e nelle regioni in cui sarebbe necessario un riordino fondiario o selvicolo, considerato però dai servizi cantonali competenti irrealizzabile in un prossimo avvenire, i lavori tecnici di rilevamento dei dati relativi al livello d'informazione «beni immobili» devono essere eseguiti secondo un procedimento semplificato. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) definisce i principi del procedimento in modo tale che i risultati dei lavori possano servire alla misurazione ufficiale.⁴

RU 1992 2446

¹ RS 210

² RS 510.62

³ RS 211.432.27

⁴ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Art. 3⁵ Piano di realizzazione

La Confederazione stabilisce la strategia per i lavori di misurazione previa consultazione dei Cantoni e concorda con essi un piano di realizzazione a medio e a lungo termine. I Cantoni provvedono all'attuazione di tale piano.

Art. 4 Impianti militari

È fatta riserva delle prescrizioni sulla misurazione di impianti militari che derogano alla presente ordinanza.

Capitolo secondo: Contenuto della misurazione ufficiale**Art. 5** Componenti della misurazione ufficiale

Sono componenti della misurazione ufficiale:

- a. i punti fissi e i segni di terminazione;
- b.⁶ i dati secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale;
- c.⁷ il piano per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti per la tenuta del registro fondiario;
- d. i documenti tecnici da allestire;
- e. le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime.

Art. 6⁸ Modello dei dati della misurazione ufficiale

¹ Il modello dei dati descrive il contenuto, conformemente al catalogo degli oggetti, e la struttura dei dati in un linguaggio di descrizione dei dati normalizzato.

² Il catalogo degli oggetti comprende i livelli d'informazione seguenti:

- a. i punti fissi;
- b. la copertura del suolo;
- c. gli oggetti singoli;
- d. l'altimetria;
- e. la nomenclatura;
- f. i beni immobili;
- g. le condotte sotterranee;
- h. le suddivisioni amministrative.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

³ Il livello d'informazione «beni immobili» comprende anche i diritti per sé stanti e permanenti nonché le miniere, differenziati secondo la superficie.

Art. 6^{bis}9 Competenze del Dipartimento

¹ Il Dipartimento definisce il catalogo degli oggetti e stabilisce i dati da rilevare, la loro esattezza e attendibilità nonché le altre esigenze relative.

² Per assicurare a lungo termine la disponibilità dei dati della misurazione ufficiale e la loro compatibilità con altri sistemi d'informazione, esso stabilisce il linguaggio di descrizione dei dati normalizzato e l'interfaccia della misurazione ufficiale (IMU).

³ Esso stabilisce il contenuto degli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale nonché quello degli altri documenti tecnici da allestire e ne disciplina la tenuta a giorno e la manutenzione.

Art. 7¹⁰ Piano per il registro fondiario

¹ Il piano per il registro fondiario è l'estratto grafico allestito sulla base dei dati della misurazione ufficiale che, come parte integrante del registro fondiario, delimita i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti nonché le miniere, differenziati secondo la superficie; ad esso è conferito in quanto elemento costitutivo del registro fondiario l'effetto giuridico ai sensi del Codice civile svizzero.

² Nel piano per il registro fondiario deve essere indicato il contenuto dei livelli d'informazione «punti fissi», «copertura del suolo», «oggetti singoli», «nomenclatura», «beni immobili», «condotte sotterranee» e «parti delle suddivisioni amministrative».

³ I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica.

⁴ La Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M) stabilisce come debba essere rappresentato il piano per il registro fondiario.

Art. 8 e 9¹¹

Art. 10¹² Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione

I Cantoni possono ampliare i contenuti della misurazione ufficiale previsti dal diritto federale nei limiti stabiliti dal Dipartimento e prescrivere esigenze supplementari in materia di misurazione.

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

¹¹ Abrogata dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Capitolo terzo: Demarcazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11 Definizione ed estensione

¹ La demarcazione comprende l'accertamento dei confini e la posa dei segni di terminazione.

² Devono essere fissati con termini i confini territoriali, i confini degli immobili nonché i confini di diritti per sé stanti e permanenti (sempre che possano essere differenziati secondo la superficie).

Art. 12 Diritto cantonale

Nei limiti della presente ordinanza i Cantoni emanano prescrizioni sulla demarcazione.

Sezione 2: Accertamento dei confini

Art. 13 Procedura

¹ Di norma l'accertamento dei confini avviene sul posto.

² I Cantoni possono disporre che l'accertamento dei confini avvenga in base a piani, riprese fotogrammetriche o altri documenti idonei:

- a.¹³ nelle zone agricole e forestali delle regioni di montagna o di estivazione secondo il catasto della produzione agricola¹⁴ nonché in quelle non produttive;
- b. nell'ambito della tenuta a giorno, sempreché i proprietari interessati diano il loro consenso.

Art. 14 Tracciato dei confini

¹ Si deve tendere a una semplificazione del tracciato dei confini mediante operazioni di rettifica.

² Quale linea di confine vale la retta o l'arco di cerchio tra due punti del confine.

Sezione 3: Posa dei segni di terminazione

Art. 15 Principio

I segni di terminazione devono essere posati in modo che i confini siano sempre riconoscibili sul terreno o siano facilmente reperibili con mezzi semplici.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

¹⁴ RS **912.1**

Art. 16 Momento della posa

¹ Di regola i segni di terminazione devono essere posati prima del rilevamento dei dati del livello d'informazione «beni immobili».

² La posa di singoli segni di terminazione può avvenire dopo il rilevamento dei dati giusta il capoverso 1:

- a. nell'ambito della tenuta a giorno, se l'accertamento dei confini non è avvenuto sul posto;
- b. se per un motivo importante non è possibile o opportuno eseguire prima questo lavoro.

³ I segni di terminazione mancanti ai sensi del capoverso 2 devono essere posati non appena le circostanze lo permettano.

Art. 17 Rinuncia

¹ Se le delimitazioni naturali o artificiali dei confini risultano durature e ben riconoscibili in ogni tempo si rinuncia, di regola, alla posa dei segni di terminazione.

² I Cantoni possono prevedere ulteriori eccezioni, segnatamente:

- a. nelle regioni in cui beni immobili nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie devono fare oggetto di riordino fondiario;
- b.¹⁵ per i beni immobili nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie, i cui segni di terminazione sono costantemente minacciati dall'attività agricola o da altre cause;
- c.¹⁶ in zone agricole e forestali delle regioni di montagna o di estivazione secondo il catasto della produzione agricola, nonché nelle regioni non produttive.

Capitolo quarto: Primo rilevamento, rinnovamento e tenuta a giorno

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 18 Definizioni

¹ Per primo rilevamento s'intende l'allestimento delle componenti della misurazione ufficiale nelle regioni per le quali non esiste una misurazione ufficiale riconosciuta definitivamente nonché nelle regioni ai sensi dell'articolo 51 capoversi 3 e 4.

² Per rinnovamento s'intende l'allestimento delle componenti della misurazione ufficiale secondo il nuovo regime mediante trasformazione e completamento di una misurazione ufficiale riconosciuta come definitiva.

³ Per tenuta a giorno s'intende l'adeguamento delle componenti della misurazione ufficiale alle mutate situazioni giuridiche ed effettive.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Art. 19 Metodo

La Direzione federale delle misurazioni catastali può emanare direttive concernenti il primo rilevamento, il rinnovamento e la tenuta a giorno.

Art. 20¹⁷ Sistema di riferimento geodetico

¹ La misurazione ufficiale si fonda sul sistema di riferimento CH1903 della misurazione nazionale svizzera.

² Esso è definito da:

- a. il punto fondamentale del centro meridiano del vecchio osservatorio di Berna;
- b. la proiezione cilindrica conforme ad asse obliquo sull'ellissoide di Bessel 1841;
- c. il sistema di coordinate piane e rettangolari con le coordinate $Y = 600\,000.000$ m e $X = 200\,000.000$ m per il punto fondamentale;
- d. la «Pierre du Niton» a Ginevra come punto d'origine del sistema altimetrico usuale a 373,600 metri sul livello del mare.

³ Le coordinate e le altimetrie dei punti fissi della misurazione nazionale nel sistema di riferimento CH1903 costituiscono i quadri di riferimento ufficiali della misurazione nazionale 1903 (MN03) per la planimetria e della livellazione nazionale 1902 (LF02) per l'altimetria.

⁴ In casi giustificati, il Dipartimento può autorizzare l'utilizzazione di un nuovo quadro di riferimento per la misurazione nazionale.

Art. 21 Data dell'esecuzione

¹ Nell'ambito del piano di realizzazione i Cantoni determinano la data d'esecuzione delle singole misurazioni.¹⁸

² I Cantoni possono stabilire che il primo rilevamento e il rinnovamento vengano e seguiti a tappe. Ogni tappa comprende almeno un livello d'informazione completo conformemente al modello dei dati e si estende a un più vasto territorio contiguo; la prima tappa deve comprendere il livello d'informazione «punti fissi». La D+M può eccezionalmente autorizzare un'altra procedura se essa sembra adeguata dal punto di vista tecnico.¹⁹

³ Essi ordinano l'esecuzione dopo avere inteso i Comuni.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Sezione 2: Tenuta a giorno

Art. 22 Principio

Tutte le componenti della misurazione ufficiale soggiacciono all'obbligo della tenuta a giorno.

Art. 23 Tenuta a giorno permanente

¹ Le componenti della misurazione ufficiale, per la cui tenuta a giorno può essere istituito un sistema di comunicazione delle mutazioni, devono essere aggiornate tempestivamente a modifica avvenuta.

² I Cantoni organizzano il sistema di comunicazione e fissano i termini della tenuta a giorno.

Art. 24 Tenuta a giorno periodica

¹ Tutti i dati che non soggiacciono alla tenuta a giorno permanente devono essere aggiornati periodicamente.

² Ciascuna tenuta a giorno periodica deve estendersi ad un più vasto territorio contiguo.

³ Di regola, il ciclo della tenuta a giorno non può superare i dieci anni.

Art. 25 Tenuta a giorno e registro fondiario

¹ L'ufficiale del registro fondiario può iscrivere nel registro fondiario la divisione o riunione di fondi nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie solo qualora venga esibito il documento di mutazione firmato dall'ingegnere geometra patentato competente.²⁰

² Per il rimanente i Cantoni disciplinano le relazioni tra misurazione ufficiale e registro fondiario.

Sezione 3: Verifica

Art. 26

¹ L'autorità cantonale di vigilanza sulle misurazioni esamina, secondo le direttive della Direzione federale delle misurazioni catastali, qualità e completezza di tutte le componenti della misurazione ufficiale. È fatta riserva del capoverso 2.

² L'esecuzione della verifica dei punti fissi planimetrici ² nonché dei punti fissi altimetrici ² compete all'Ufficio federale di topografia. Il Dipartimento²¹ definisce i termini «punto fisso planimetrico» e «punto fisso altimetrico».

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

²¹ Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 4: Procedura d'opposizione, approvazione e indennizzo

Art. 27 Esame preliminare

¹ Terminata la verifica, la D+M esamina se le esigenze della Confederazione sono state rispettate. Essa designa i documenti da presentare.²²

² Essa comunica al Cantone il risultato dell'esame in un rapporto e gli garantisce il versamento dell'indennizzo, sempre che siano state corrette le carenze rilevate.

³ Eventuali carenze rilevate nel rapporto devono essere corrette prima del deposito pubblico.

⁴ La Confederazione e il Cantone possono convenire di rinunciare all'esame preliminare.²³

Art. 28 Deposito pubblico

¹ Terminato il primo rilevamento o un rinnovamento, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari, occorre attuare un deposito pubblico con procedura d'opposizione.

² Il deposito pubblico deve permettere ai proprietari fondiari d'informarsi sui lavori di misurazione, affinché possano essere corretti gli errori manifesti concernenti il tracciato dei confini.

³ I Cantoni disciplinano la procedura, tenendo conto dei principi seguenti:

- a. il deposito pubblico dura trenta giorni;
- b.²⁴ il piano del registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale, allestiti in vista della tenuta del registro fondiario, sono pubblicati;
- c. i proprietari fondiari sono informati dell'apertura del deposito pubblico con lettera raccomandata indicante i numeri delle particelle toccate e la relativa superficie;
- d. il proprietario fondiario che lo richiede può ottenere copie di un estratto del piano concernente determinati suoi fondi o diritti distinti e permanenti differenziati secondo la superficie;
- e. la decisione presa in occasione della procedura d'opposizione deve potere essere devoluta almeno ad un'autorità cantonale che esamina liberamente tale decisione.

Art. 29²⁵ Approvazione

¹ Ultimata la procedura di deposito pubblico, compresa la liquidazione di opposizioni presentate in prima istanza, l'autorità cantonale competente approva, indipen-

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

²³ Introdotta dal n. I dell'O del 28 gen. 1998 (RU **1998** 270). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

dentemente dalle controversie non ancora liquidate in via giudiziaria, i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario, sempre che il risultato di un eventuale esame preliminare sia positivo e che le carenze constatate siano state corrette.

² Con l'approvazione, questi elementi della misurazione assumono la forza probatoria di documenti pubblici.

Art. 30²⁶ Riconoscimento da parte della Confederazione

I lavori di misurazione sono riconosciuti come misurazione ufficiale conforme al diritto federale (art. 1 cpv. 1) se:

- a. i lavori soddisfano le esigenze dell'eventuale rapporto della D+M conformemente all'articolo 27 capoverso 2;
- b. la procedura di deposito non è sfociata in adeguamenti contrari al diritto federale;
- c. l'opera è stata approvata dal Cantone.

Art. 30^{bis27} Indennizzo da parte della Confederazione

¹ La Confederazione e il Cantone concordano gli indennizzi, in funzione dei costi o forfetari, versati dalla Confederazione e stabiliscono le modalità di pagamento.

² L'ammontare dell'indennizzo della Confederazione è stabilito definitivamente all'atto del riconoscimento.

Capitolo quinto: Conservazione della misurazione ufficiale

Art. 31 Manutenzione

¹ Le componenti della misurazione ufficiale devono essere conservate in modo tale che l'integralità e la qualità siano garantite in ogni momento.²⁸

² Il Dipartimento emana istruzioni sulle esigenze d'ordine tecnico e organizzativo per la manutenzione della misurazione ufficiale, segnatamente sulla sicurezza dei dati.

Art. 32²⁹

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

²⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

Capitolo sesto: Diffusione di estratti della misurazione ufficiale

Sezione 1: Carattere pubblico della misurazione ufficiale

Art. 33

I dati della misurazione ufficiale sono pubblici.

Sezione 2: Consultazione e diffusione

Art. 34 Principio

¹ Chiunque faccia richiesta può consultare i dati della misurazione ufficiale o ottenere estratti o valutazioni.

² Se ragioni d'interesse pubblico lo esigono, i Cantoni possono vincolare la consultazione e la diffusione a oneri e condizioni.

^{2bis} La rimessa di estratti può in particolare essere subordinata al fatto che il richiedente:

- a. adempia gli obblighi risultanti dalla presente ordinanza nonché dall'ordinanza del 9 settembre 1998³⁰ sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (ORDMU); e
- b. fornisca garanzie adeguate per l'adempimento degli obblighi risultanti dall'ORDMU, che potrebbero risultare in seguito a riproduzione all'estero dei dati diffusi.³¹

³ I Cantoni designano chi è autorizzato a diffondere estratti e valutazioni della misurazione ufficiale.

Art. 35 Informazioni complementari

L'utente che riceve un estratto o una valutazione della misurazione ufficiale deve essere informato, tenuto conto dell'utilizzazione prevista, segnatamente:

- a. sull'attualità e qualità dei dati utilizzati;
- b. sulla loro completezza e grado di generalizzazione.

Art. 36 Accesso diretto

¹ I Cantoni disciplinano l'accesso diretto con mezzi informatici ai dati della misurazione ufficiale. Tale accesso è garantito dall'interfaccia della misurazione ufficiale definita dalla Confederazione. I Cantoni si pronunciano nel caso singolo sotto forma di decisione.

³⁰ RS 510.622

³¹ Introdotta dall'art. 28 dell'O del 9 set. 1998 sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (RS 510.622).

² In caso di accesso diretto con mezzi informatici, l'utente stesso deve ricercare indicazioni concernenti attualità, qualità e completezza dei dati.

Art. 37 Attestazione dell'esattezza

¹ La persona autorizzata a rimettere estratti del piano del registro fondiario ne attesta l'esattezza firmandoli.

² Se l'utente lo esige, tale persona attesta l'esattezza degli altri estratti e valutazioni della misurazione ufficiale.

³ In caso di accesso diretto con mezzi informatici, l'utente stesso deve richiedere l'attestato dell'esattezza.

Art. 38 Emolumenti

¹ Per la rimessa di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale è in principio dovuto un emolumento.

² Il Cantone fissa l'ammontare dell'emolumento nonché le modalità di pagamento e può precisare l'utilizzazione coperta con l'emolumento versato.³²

^{2bis} Nel calcolare l'emolumento le prestazioni antecedenti volte a ridurre i costi dovuti al mandato e al tempo impiegato possono venir tenute adeguatamente in considerazione, a dipendenza dell'uso previsto degli estratti e delle valutazioni ritirati.³³

³ Agli uffici dell'Amministrazione generale della Confederazione possono essere fatturati unicamente i costi dovuti al mandato e al tempo impiegato.³⁴

Art. 39³⁵ Utilizzazione commerciale

¹ La riproduzione di dati della misurazione ufficiale è retta dall'ORDMU³⁶.

² Fanno eccezione le riproduzioni che:

- a. non servono né per la pubblicazione né per scopi professionali; o
- b. avvengono nell'ambito dell'uso previsto ai sensi dell'articolo 38 capoverso 2.

³² Nuovo testo giusta l'art. 28 dell'O del 9 set. 1998 sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (RS **510.622**).

³³ Introdotto dall'art. 28 dell'O del 9 set. 1998 sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (RS **510.622**).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003 507**).

³⁵ Nuovo testo giusta l'art. 28 dell'O del 9 set. 1998 sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (RS **510.622**).

³⁶ RS **510.622**

Capitolo settimo: Organizzazione ed esecuzione

Sezione 1: Direzione generale e alta sorveglianza

Art. 40 Servizio specializzato della Confederazione

¹ Il servizio specializzato della Confederazione è la D+M. Essa è diretta da un ingegnere geometra patentato.³⁷

² Ad essa spettano la direzione generale e l'alta sorveglianza in materia di misurazione ufficiale.

³ Essa cura l'applicazione delle norme e degli standard tecnici previsti nel settore dei dati d'incidenza territoriale della Confederazione.³⁸

⁴ Essa assicura inoltre il coordinamento tra la misurazione ufficiale e altri progetti federali di misurazione, consiglia gli uffici federali nell'ambito della raccolta dei dati della misurazione ufficiale e rappresenta gli interessi della Confederazione nei confronti dei Cantoni e di terzi.³⁹

⁵ In collaborazione con i servizi cantonali di vigilanza sulle misurazioni, essa è autorizzata, nell'adempimento del suo compito, a tenere un registro dei dati concernente i differenti lavori di misurazione e i relativi assuntori responsabili.⁴⁰

Art. 41⁴¹ Servizio di volo

Il servizio di volo dell'Ufficio federale di topografia è a disposizione per eseguire le riprese aerofotogrammetriche della misurazione ufficiale.

Sezione 2: Vigilanza cantonale

Art. 42

¹ I Cantoni designano un servizio di vigilanza sulle misurazioni diretto da un ingegnere geometra patentato.

² Detto servizio dirige, sorveglia e verifica i lavori della misurazione ufficiale; cura inoltre la coordinazione di altri progetti di misurazione e sistemi d'informazione del territorio con la misurazione ufficiale.

³ Dietro rimborso dei costi il Cantone può affidare, in tutto o in parte, alla Direzione federale delle misurazioni catastali, i compiti di vigilanza sulle misurazioni, qualora non fosse in grado di assolverli.

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

Sezione 3: Esecuzione della misurazione ufficiale

Art. 43 Esecuzione

Il Cantone disciplina l'esecuzione della misurazione ufficiale.

Art. 44 Diritto d'eseguire i lavori

¹ I Cantoni disciplinano l'esecuzione dei lavori da parte di ingegneri geometri patentati e di altri specialisti della misurazione mediante contratti d'appalto o istruzioni di servizio. E' fatto salvo l'articolo 46.⁴²

² I lavori non eseguiti direttamente dal Cantone concernenti i livelli d'informazione «punti fissi», «beni immobili», «nomenclatura», «suddivisioni amministrative» e quelli relativi alla conservazione della misurazione ufficiale possono essere affidati solo a:

- a. Comuni, altri enti di diritto pubblico o persone giuridiche di diritto pubblico che dispongono di un proprio ufficio di misurazione diretto da un ingegnere geometra patentato;
- b. ingegneri geometri patentati.⁴³

³ I contratti e le istruzioni di servizio devono essere approvati dalla Direzione federale delle misurazioni catastali se si tratta:

- a. di lavori di terminazione per i quali la Confederazione accorda indennizzi;
- b. di primi rilevamenti, rinnovamenti, tenuta a giorno periodica o numerizzazioni provvisorie.

⁴ La Confederazione e il Cantone possono convenire di rinunciare all'approvazione dei contratti e delle istruzioni di servizio.⁴⁴

Art. 45 Aggiudicazione dei lavori

¹ L'aggiudicazione dei lavori di terminazione, di primo rilevamento, di rinnovamento e di numerizzazione provvisoria a imprenditori privati avviene di norma per gara pubblica.

² I Cantoni disciplinano la procedura di gara pubblica.

Art. 46 Lavori sui terreni delle ferrovie

¹ D'intesa con il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, le aziende ferroviarie soggette alla legge federale del 20 dicembre 1957⁴⁵ sulle ferrovie sono autorizzate a effettuare determinati lavori di misurazione ufficiale sui loro terreni,

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 28 gen. 1998 (RU 1998 270). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

⁴⁵ RS 742.101

nella misura in cui dispongano di un servizio proprio di misurazione diretto da un ingegnere geometra patentato.

² Per i progetti di primo rilevamento, rinnovamento e tenuta a giorno, devono essere ascoltate le aziende ferroviarie ai sensi del capoverso 1. I dati dei livelli d'informazione «punti fissi», «copertura del suolo», «oggetti singoli» e «altimetria», rilevati conformemente ai principi e alle esigenze della misurazione ufficiale dalle aziende ferroviarie, devono essere ripresi nella misurazione ufficiale.⁴⁶

³ I Cantoni e le aziende ferroviarie convengono l'indennizzo delle prestazioni secondo i capoversi 1 e 2.

Capitolo ottavo: Sussidi federali e costi residui

Sezione 1: Indennizzi federali⁴⁷

Art. 47 Spese computabili

¹ Sono computabili unicamente le spese sopportate per l'adempimento dei compiti conforme alle prescrizioni e al principio dell'economicità.

² Sono esclusi dal calcolo segnatamente:

- a. le spese per la manutenzione;
- b.⁴⁸ le spese cagionate dagli ampliamenti cantonali;
- c. le spese di vigilanza cantonale in materia di misurazione;
- d. gli indennizzi pagati agli organi cantonali e comunali per la collaborazione da essi prestata in materia di terminazione e misurazione;
- e. le spese della verifica cantonale e del deposito pubblico;
- f. gli indennizzi per i danni cagionati alle colture durante i lavori di misurazione;
- g. gli interessi di anticipazioni per il costo dei lavori di terminazione e misurazione;
- h. le spese suppletive risultanti dall'inosservanza, da parte dei contraenti, delle clausole del contratto o delle prescrizioni applicabili.

Art. 48 Calcolo delle spese computabili

¹ Per i lavori aggiudicati sulla base di una gara pubblica, le spese computabili corrispondono al prezzo fissato, fatto salvo l'articolo 47.

² I Cantoni fissano gli indennizzi per i lavori che vengono eseguiti dal Cantone stesso, da un ufficio comunale delle misurazioni o da un'azienda pubblica nonché

⁴⁶ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).

per quelli che, per un motivo importante, non possono essere aggiudicati sulla base di una gara pubblica.

³ Gli indennizzi la cui determinazione è di competenza dei Cantoni devono essere approvati dalla Confederazione.

Art. 48^{bis49} Indennizzi forfetari

I principi di cui all'articolo 47 sono applicabili per analogia alle convenzioni concluse tra la Confederazione e il Cantone in materia di indennizzi forfetari.

Sezione 2: Costi residui

Art. 49⁵⁰

I Cantoni stabiliscono chi debba sopportare i costi ancora scoperti dopo deduzione degli indennizzi federali.

Capitolo nono: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione del diritto previgente

Art. 50 Abrogazione

Sono abrogati:

1. l'istruzione del 10 giugno 1919⁵¹ concernente la triangolazione di IV ordine;
2. l'istruzione del 10 giugno 1919⁵² concernente la terminazione e la misurazione particellare;
3. il decreto del Consiglio federale del 6 gennaio 1920⁵³ che abroga il decreto del 17 novembre 1911 accordando sussidi federali alle spese per l'assicurazione dei punti poligonometrici;
4. l'ordinanza del 12 maggio 1971⁵⁴ concernente la misurazione catastale.

⁴⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

⁵¹ [CS **2** 552]

⁵² [CS **2** 576, **1991** 370 all. n.2]

⁵³ [CS **2** 645]

⁵⁴ [RU **1971** 704; RS **172.068** all. n. 2]

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 51 Adattamento delle misurazioni esistenti

¹ Le misurazioni riconosciute provvisoriamente devono essere sostituite da un primo rilevamento conformemente alle presenti disposizioni.

² Fatto salvo il capoverso 3, le misurazioni riconosciute definitivamente devono essere rinnovate.

³ Il Dipartimento stabilisce quali misurazioni riconosciute definitivamente, allestite sulla base delle disposizioni anteriori al 10 giugno 1919, debbano essere sostituite da un primo rilevamento conformemente al nuovo regime.

⁴ Per le misurazioni riconosciute definitivamente, la cui rete dei punti fissi non è stata stabilita nel sistema di coordinate nazionali, i lavori d'adattamento di tale rete alle nuove disposizioni equivalgono a un primo rilevamento.

Art. 52 Prime misurazioni, rinnovamenti e misurazioni in corso d'esecuzione

¹ Il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni determina se le prime misurazioni e i rinnovamenti iniziati meno di due anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza debbano essere eseguiti secondo il vecchio o il nuovo regime.

² Il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, d'intesa con la Direzione federale delle misurazioni catastali, decide se, ed eventualmente fino a che punto, le misurazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza debbano essere portate a termine conformemente al nuovo regime.

Art. 53 Tenuta a giorno delle vecchie misurazioni

Il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, d'intesa con la Direzione federale delle misurazioni catastali, decide se, ed eventualmente fino a che punto, le misurazioni attuate secondo il vecchio regime debbano essere aggiornate conformemente al nuovo regime.

Art. 54 Validità del diritto previgente

Per i lavori eseguiti o proseguiti conformemente al vecchio regime, giusta una decisione cantonale ai sensi degli articoli 52 e 53, restano applicabili l'istruzione del 10 giugno 1919⁵⁵ concernente la terminazione e la misurazione particolare e l'ordinanza del 12 maggio 1971⁵⁶ concernente la misurazione ufficiale.

⁵⁵ [CS 2 576; RU 1980 106]

⁵⁶ [RU 1971 704; RS 172.068 all. n. 2]

Art. 55⁵⁷ Piano corografico

¹ I Cantoni possono stabilire che i piani corografici originali o relative riproduzioni vengano allestiti fintanto che non siano disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla loro sostituzione.

² I piani corografici esistenti devono essere tenuti a giorno nei settori in cui non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla loro sostituzione.

³ La Confederazione partecipa alle spese unicamente nella misura in cui non esista una misurazione ufficiale conformemente alle nuove disposizioni.

Art. 56 Provvedimenti speciali per la conservazione delle misurazioni particellari

¹ Le numerizzazioni provvisorie sono considerate provvedimenti speciali per la conservazione delle misurazioni particellari ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 del decreto federale del 20 marzo 1992⁵⁸ concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale.⁵⁹

² Per numerizzazione provvisoria s'intende la trasformazione di una misurazione ufficiale, riconosciuta come provvisoria o definitiva e attuata secondo il vecchio regime, in una forma numerica completa qualora le esigenze poste ad una misurazione ufficiale secondo il nuovo regime non siano soddisfatte o lo siano soltanto parzialmente.

³ Numerizzazioni provvisorie sono considerate misurazioni secondo il vecchio ordinamento.

⁴ Il Dipartimento di giustizia e polizia stabilisce le esigenze cui deve soddisfare la numerizzazione provvisoria.

Art. 57 Percezione degli emolumenti

...⁶⁰

Sezione 3: Entrata in vigore**Art. 58**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993.

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

⁵⁸ RS **211.432.27**

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 507).

⁶⁰ Abrogato dall'art. 25 dell'O del 6 dic. 1993 sull'utilizzazione commerciale dei dati della misurazione ufficiale [RU **1994** 85].

